

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, sono l'istituzione e il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente e in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dall'articolo 18 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 e dall'articolo 44 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.
2. Il Consiglio Tributario rappresenta un "tavolo tecnico" grazie a cui possono essere agevolati lo scambio di informazioni tra i membri e la tempestiva congiunta disamina di problematiche sostanziali e/o operative sottese all'attività di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. In tale contesto il Consiglio Tributario potrà concordare strategie, ambiti prioritari di controllo e potrà formulare proposte e progetti operativi.
3. Compito principale del Consiglio Tributario è fornire indicazioni in ordine alle segnalazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'I.N.P.S. sulla scorta delle disposizioni dettate dall'art.44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.e i. nonché quelle introdotte dall'art. 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e s.m.e i.
4. In particolare il Consiglio Tributario raccoglie dati e notizie dai quali emerge la capacità contributiva dei soggetti che hanno residenza nel territorio comunale, che il competente ufficio comunale utilizzerà per le "segnalazioni qualificate" da trasmettere all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Il Consiglio Tributario ha la facoltà anche di provvedere ad esaminare le copie delle dichiarazioni messe a disposizione del Comune da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente ai soggetti residenti nel territorio comunale.
6. I pareri espressi dal Consiglio Tributario riguardano l'attività di controllo fiscale dell'ente comunale che può essere svolta autonomamente dagli uffici comunali oppure mediante l'intervento di società e di enti partecipati dai Comuni stessi o attraverso società a cui è stata affidata, con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. Annualmente, entro il mese di marzo, il Consiglio Tributario trasmette all'Amministrazione Comunale, sulla base delle informazioni reperite presso gli uffici comunali, una relazione

illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente, in relazione alla compartecipazione all'accertamento fiscale e contributivo.

Art. 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da:
 - a Il Responsabile del Servizio Tributi il quale assume la carica di Presidente;
 - b Il Comandante della Polizia Municipale;
 - c Il Responsabile del Servizio Anagrafe;
 - d Il Responsabile del Servizio Edilizia/Urbanistica;
 - e Il tecnico addetto all'ufficio tributi.
2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:
 - a) Il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
 - b) Il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
 - c) Il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
 - d) Il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato;
 - e) Il Responsabile del Concessionario della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

Art. 4 – Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare o per sopravvenute disposizioni normative.

Art. 5 – Attività e sedute del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.
2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dai componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri, tramite convocazione scritta inviata a mezzo lettera, fax o e-mail almeno 5 giorni prima della seduta.
4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, non meno di una volta ogni 6 mesi (due volte l'anno) ed ogni volta se ne manifesti la necessità.
5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Il Consiglio Tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale all'Assessore preposto ai Tributi, il quale trasmette il documento alla Giunta Comunale ed al Presidente del Consiglio Comunale.
8. Alle sedute del Consiglio Tributario, oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, possono essere inviati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, dal Presidente con motivazione scritta e per la durata dell'argomento oggetto dell'invito soggetti appartenenti all'Amministrazione Comunale con esclusione dei rappresentanti, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Art. 6 – Obblighi dei consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario e gli eventuali convocati dallo stesso sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti, fermo restando che la violazione del segreto d'ufficio espone a tutte le relative conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Art. 7 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio Tributi.
2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Art. 8 – Normativa di rinvio

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo che la deliberazione di adozione, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio, sarà divenuta esecutiva, sarà affisso per ulteriori quindici giorni all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione, così come previsto dall'art. 69 dello Statuto Comunale.